



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale



VERBALE di ACCORDO

Il giorno 7 aprile 2017, presso la Direzione Lavoro della Regione del Veneto, alla presenza del Direttore della U.O. Mercato del Lavoro e Interventi per l'Occupazione dott. Roberto Fabian, assistito dalla dott.ssa Paola Fusetti della Direzione stessa e dalla dott.ssa Anna Mandich della Città Metropolitana di Venezia, e in presenza del dott. Enrico Montagner dell'Unità di Crisi di Veneto Lavoro, si sono incontrati:

- **Trevisan s.p.a. unipersonale**, con sede legale in Noale (VE), Via Meucci 15, C.F. e P.I. 02707410276, in persona del signor Paolo Perale, responsabile amministrazione e finanza, giusta delega dell'Amministratore Giuseppe Trevisan depositata, assistito dall'avv. Andrea Righi;
- **Confindustria Venezia**, nella persona del dott. Giovanni Donegà;
- **FISTEL-CISL di Venezia**, nella persona del Sig. Mauro Vianello,
- **SLC-CGIL di Venezia**, nella persona del Sig. Nicola Romanato;
- **RSU aziendale**, nelle persone dei Sigg.ri Otello Bedin, Nicola Squizzato e Francesco Bortolato;


premesse che

- a. Trevisan spa, che svolge la propria attività nel settore dell'ecologia, realizzando la raccolta, la selezione e lo smaltimento di rifiuti civili ed industriali, occupa ad oggi 78 dipendenti (25 impiegati e 53 operai), di cui 10 a tempo determinato;
- b. Con comunicazione del 23/01/2017, assunta al Prot. interno n. 25897 del 23/01/2017, l'Azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della L. 223/91 ss.mm.ii. per complessivi n. 10 esuberanti, alla quale si rinvia e che si richiama integralmente;
- c. Le OO.SS. hanno richiesto nei termini di legge l'esame congiunto ex art. 4, comma 5 Legge 223/1991; conseguentemente si sono tenuti tre incontri in sede aziendale nei giorni 13/02/2017, 24/02/2017 e 07/03/2017, al termine dei quali le Parti hanno constatato l'impossibilità di giungere ad un accordo;
- d. A fronte di ciò, con comunicazione del 10/03/2017, assunta al Prot. interno n. 97862 del 10/03/2017, la Società ha inviato alla Regione domanda di convocazione per l'esame congiunto ai sensi dell'art. 4, comma 7, L. 223/91;
- e. con nota del 14 marzo 2017, prot. 104896 la Regione convocava le Parti per il giorno 24 marzo 2017;

- f. in tale occasione la Società confermava la necessità di procedere a una riorganizzazione del ciclo produttivo, con particolare riferimento al reparto denominato “impianto cartaccia”;
- g. tale riorganizzazione del ciclo produttivo, dettata dalla necessità di ridurre i costi della produzione per mantenere una posizione di competitività nel mercato di riferimento, comporta la decisione di chiusura del reparto addetto alla cernita di carta da macero, a causa dell’assenza di produttività ed efficienza del reparto stesso;
- h. al termine dell’incontro, Istituzioni ed OO.SS. hanno chiesto alla Società di valutare anche altri percorsi a tutela dell’occupazione, quali il contratto di solidarietà difensivo o la ricollocazione delle unità in esubero presso altri reparti dell’azienda, previo eventuale formazione specifica, pur confermando la disponibilità ad un accordo ex L. 223/91 basato sull’unico criterio della non opposizione;
- i. al termine di tale incontro, le Parti si aggiornavano per ulteriori approfondimenti;
- j. al successivo incontro del 31/03/2017 la Società dichiara quanto segue: *“La società Trevisan Spa ribadisce le ragioni poste a fondamento dell’avviata procedura e, per l’effetto, la necessità di procedere con gli esuberanti indicati e nel numero indicato. Si rende disponibile a valutare entro il 09 aprile 2017 una soluzione incentivata tramite il riconoscimento di 6 mensilità di retribuzione con ciascuno dei lavoratori interessati o comunque una soluzione economica previo accordo da ricercare con ciascuno di essi da formalizzarsi in sede sindacale ex art. 411 c.p.c., anche in relazione alle specificità che dovessero emergere in relazione alla singola posizione. A far data dal 10 aprile 2017, al termine della presente fase amministrativa della procedura ex lege 223/1991, stante la natura oggettiva delle determinazioni assunte, la società si riterrà libera di procedere alla formalizzazione delle risoluzioni di tutti i rapporti oggetto della procedura senza riconoscimento di alcun incentivo e conformemente ai criteri di legge.”*
- k. Le OO.SS. e le Istituzioni ribadivano quanto già espresso nel corso del precedente incontro al fine di tutelare nel miglior modo possibile l’occupazione;
- l. le Parti congiuntamente rinviavano la definizione della procedura ex L. 223/91 di cui alle premesse alla data odierna, nella speranza che tale rinvio possa favorire l’individuazione di un possibile accordo;
- m. nel corso dell’incontro, le Parti hanno ulteriormente analizzato la situazione e condiviso il percorso ritenuto meno impattante sull’occupazione, considerate le premesse della decisione aziendale.

Tutto ciò premesso, si concorda quanto segue

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo e devono intendersi qui interamente trascritte.
2. Accogliendo l’istanza delle OO.SS. e delle Istituzioni, l’Azienda manifesta la propria disponibilità a ridurre a 7 gli esuberanti, in sostituzione dei 10 formalizzati nell’avvio della procedura;



3. Azienda ed OO.SS. concordano che la risoluzione dei rapporti di lavoro potrà avvenire sulla base del criterio della manifestazione della non opposizione al licenziamento da parte dei dipendenti interessati, volontà da manifestare entro e non oltre il 19 maggio 2017. L'Azienda prenderà in considerazione anche eventuali istanze finalizzate al raggiungimento dell'età pensionabile;
4. Decorso tale termine, qualora non fosse stato raggiunto il numero degli esuberanti ritenuto sufficiente dall'Azienda, questa procederà alla risoluzione dei rapporti di lavoro sulla base dei criteri di legge ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. 223/91.

Le Parti, con la firma del presente verbale, si danno atto reciprocamente di aver esperito con esito positivo la procedura di licenziamento collettivo ex L. 223/91; eventuali vizi di forma della procedura di cui alle premesse devono ritenersi sanati ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 4, comma 12, L. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

TREVISAN SPA

CONFINDUSTRIA VENEZIA

FISTEL- CISL

SLC-CGIL

RSU

Bedin Otello

Squizzato Nicola

CITTÀ METROPOLITANA di VENEZIA

Unità di Crisi di
VENETO LAVORO

Emico Monteguer

REGIONE del VENETO

IL DIRETTORE
Dot. Roberto Fabian



